



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

Fornitura di nave in Classe R.I.Na. per vie navigabili interne e conforme alla Direttiva 2006/87/CE, per il servizio di trasporto pubblico di linea sul lago d'Isèo

CAPITOLATO D'ONERI DELLA FORNITURA

- Art. 1 Oggetto dell'appalto di fornitura
- Art. 2 Ammontare dell'appalto e importo del contratto di fornitura
- Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato d'oneri
- Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 7 Fallimento dell'appaltatore
- Art. 8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art. 9 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
- Art. 10 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 Termini per la consegna e certificato di ultimazione delle prestazioni
- Art. 12 Modalità di consegna della fornitura
- Art. 13 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 14 Penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori
- Art. 15 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 16 Anticipazione
- Art. 17 Pagamenti
- Art. 18 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
- Art. 19 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
- Art. 20 Trattenuta a garanzia
- Art. 21 Revisione prezzi, cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 22 Cauzioni e garanzie
- Art. 23 Controversie
- Art. 24 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 26 Subappalti
- Art. 27 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 28 Pagamento dei subappaltatori
- Art. 29 Direttore dell'esecuzione del contratto

- Art. 30 Imposta sul valore aggiunto



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

- Art. 31 Riservatezza e proprietà del progetto
- Art. 32 Spese contrattuali, imposte, tasse, obblighi del fornitore
- Art. 33 Proprietà della motonave
- Art. 34 Rappresentanza delle parti



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

Art. 1 - Oggetto dell'appalto di fornitura

1. L'oggetto della fornitura consiste nella consegna al Committente di una nave in Classe R.I.Na. per vie navigabile interne conforme alla direttiva 2006/87/ce e s.m.i. da adibire a servizio di trasporto pubblico di linea sul lago d'iseo, come meglio indicato nella specifica tecnica di gara e relativi disegni allegati al presente Capitolato per farne parte integrante e sostanziale, come di seguito specificato:

1. Specifica tecnica;
2. Piano Generale;
3. Sezione maestra;
4. Preventivo macro economico;
5. Immagini render (impressioni artistiche);
6. Sezioni longitudinali scafo;
7. Parere del Rina su alcuni aspetti tecnici derogabili, e su alcuni elaborati tecnici;
8. Cronoprogramma.

La Stazione Appaltante mette a disposizione a richiesta dell'appaltatore i seguenti elaborati tecnici non vincolanti al fine della migliore elaborazione dell'offerta:

1. Piano di costruzione;
2. Piano di stazza nazionale;
3. Piano delle capacità;
4. Piano sicurezza compartimentazione e galleggiabilità;
5. Studio della stabilità con tabelle sonda, tavole delle carene diritte ed inclinate ed istruzione al Comandante preliminari.

2. L'oggetto della fornitura è finalizzato all'ammodernamento della flotta per il trasporto passeggeri sul lago d'iseo.

3. La fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo alla fornitura è il seguente: **codice identificativo CIG 6855657B1E**;

5. Sono comprese nell'appalto:

a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d'onere, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);

b) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione funzionale ed esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima, nonché dalla Società di Classifica (RINA) e dagli altri enti competenti; nessuna parte della nave deve essere eseguita prima dell'approvazione del relativo progetto da parte della NLI e dove necessario degli enti competenti comprese eventuali deroghe da richiedere e da sottoporre anticipatamente alla stazione appaltante per approvazione.

c) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento.

6. La progettazione funzionale ed esecutiva e l'esecuzione della fornitura sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)
Tel. 035.971483 Fax. 035.972970
e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it
Part. IVA e codice fiscale 03000970164

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto di fornitura

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>	TOTALE
1	Fornitura di una nave - A CORPO	1.415.000,00

2. Le incidenze delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
- a) incidenza delle spese generali (SG): 20%;
 - b) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 8.7%.
4. Il vincolo contrattuale è costituito dal prezzo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara mediante ribasso percentuale sull'importo a corpo posto a base di gara.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo". L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio della fornitura, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari», sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato d'oneri

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato e relativi allegati;
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
 - d) il cronoprogramma;
 - e) le polizze di garanzia;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e navigazione in acque interne in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
 - d) il Regolamento RINa: Rules for the Classification of Inland Waterways Ships and for Conformity to Directive 2006/87/EC
 - e) la Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazioni interna, e tutte le sue successive rettifiche, modifiche ed integrazioni, nonché i relativi decreti legislativi di attuazione.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura, che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni.

Art. 7 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 dal Codice dei contratti.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione della fornitura, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi complessi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti e requisiti di prestazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato d'oneri e nella descrizione dei singoli elementi



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

della fornitura allegata allo stesso capitolato.

2. I materiali utilizzati per la realizzazione della motonave dovranno essere corrispondenti alle norme R.I.Na. ove applicabili, alle normative nazionali e CE ove non specificato e comunque riconosciuti idonei ed accettati dal Direttore dell'esecuzione e dalla Navigazione Lago d'Isèo S.r.l..

Art. 9 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione della fornitura ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione dell'appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere l'avvio dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento della fornitura, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio dell'esecuzione della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, se il mancato avvio dell'esecuzione della fornitura determina un grave danno all'interesse pubblico che la fornitura appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il Direttore per l'esecuzione provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dell'esecuzione della fornitura, nonché le eventuali prestazioni da iniziare immediatamente.

Art. 11 - Termini per la consegna e certificato di ultimazione delle prestazioni

1. Il tempo utile per ultimare le forniture nell'appalto, riferito distintamente per i lotti A) e B), è fissato in giorni 420 (quattrocentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 10, redatto dal direttore dell'esecuzione nominato dalla società Navigazione Lago d'Isèo s.r.l..
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Il termine per ultimare le forniture di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'appaltatore in sede di gara.
4. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

Art. 12 - Modalità di consegna della fornitura

1. La nave deve essere consegnata al Committente nel Comune di Costa Volpino (BG) presso il cantiere aziendale della Navigazione Lago d'Isèo S.r.l. in Via Nazionale, 16.
2. La consegna deve avvenire a nave galleggiante alla Boa e finita in ogni particolare dopo l'esecuzione delle prove e pronta per il servizio a cui è destinata. Il trasporto e lo scarico sono a cura del fornitore o del vettore da questi incaricato.
3. Qualora la consegna non sia effettuata direttamente dal fornitore ma sia effettuata da un vettore da questo autorizzato o incaricato, il loro rapporto contrattuale non ha alcun rilievo per la stazione appaltante e non è in alcun modo opponibile a quest'ultima.
4. Nei confronti della Stazione Appaltante ogni responsabilità ed onere relativa al trasporto dal cantiere di costruzione al luogo consegna, compresi anche gli oneri derivanti dal trasporto stradale resta in capo al fornitore.
5. La consegna della fornitura viene verbalizzata tra le parti; la mancata annotazione su tale verbale di vizi o difetti, anche visibili, rilevabili nella fornitura medesima non costituisce acquiescenza da parte della Stazione Appaltante e non pregiudica in alcun modo i diritti di quest'ultima né l'efficacia della garanzia.

Art. 13 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante non sostanziale in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 106, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

Art. 14 - Penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'articolo 10;
 - b) nell'inizio delle forniture per mancata consegna o per inefficacia del verbale di avvio dell'esecuzione imputabili all'appaltatore;
 - c) nella ripresa delle forniture seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC.;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il ripristino di forniture non accettabili o danneggiate.
 - e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi del successivo comma 5.
3. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
4. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.
5. La penale, come indicato al precedente comma 2, lettera e), verrà applicata anche in caso di ritardo del rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, previste nel cronoprogramma:
 - a) Progettazione esecutiva (B) entro giorni 140 (20 settimane);
 - b) Allestimento impianti fuori apparato motore (M) entro giorni 308 (44 settimane);

Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per la consegna delle forniture superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere la fornitura e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 14, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo delle forniture e il termine assegnato dal DEC per compiere le forniture con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle forniture affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto qualora il fornitore si rendesse colpevole di negligenza, contravvenisse alle norme ed agli obblighi e condizioni stipulate oppure abbandonasse per qualsiasi ragione la fornitura o ne cessasse il rapido proseguimento. La stazione appaltante si riserva inoltre tale facoltà anche in caso di incapacità del fornitore ad eseguire il complesso delle forniture entro il termine convenuto, oppure nel caso che le prestazioni tecniche risultino chiaramente inferiori allo standard richiesto dalle specifiche tecniche secondo le buone regole.
6. In caso di risoluzione del contratto il fornitore dovrà consegnare immediatamente la nave nello stato in cui si trova.



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

Art. 16 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti pubblici, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettiva consegna della fornitura accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio delle prestazioni. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dell'esecuzione del contratto, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dell'esecuzione del contratto, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma delle prestazioni della fornitura;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 17 – Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dalla stazione appaltante, previa certificazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, contro presentazione di fattura, con le seguenti modalità:
 - 20% eventuale anticipazione;
 - 20% a chiusura fasciame scafi;
 - 10% alla consegna dei motori ed invertitori;
 - 10% al montaggio dall'apparato motore e organi di governo;
 - 20% al messa in acqua dell'imbarcazione prima dell'inizio prove;
 - 15% al termine di tutte le prove previste per l'idoneità alla navigazione (stabilità, velocità, consumi, ecc.) e di funzionalità degli impianti di bordo;
 - 5% alla consegna di tutta la documentazione tecnica come indicato nella Specifica tecnica, approvata ove necessaria dagli Enti predisposti, indispensabile alla messa in esercizio della nave.



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - c) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il DEC redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento delle prestazioni di fornitura, che deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento delle prestazioni di fornitura di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.
5. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura.
7. L'appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 18 – Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 19 – Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 32, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 20 - Trattenuta a garanzia

1. Su ogni pagamento la Stazione Appaltante effettua una trattenuta a garanzia di importo pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare del credito del fornitore.
2. Tali trattenute, saranno svincolate dopo 30 giorni dalla consegna della motonave.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che la Stazione Appaltante abbia contestato o rilevato vizi nella fornitura, questa si intende accettata senza necessità di atti formali.
4. La garanzia fideiussoria definitiva è svincolata entro 12 mesi a partire dalla data di consegna.

Art. 21 - Revisione prezzi, cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Committente prima dell'emissione dei pagamenti dei crediti ceduti.

Art. 22 - Cauzioni e garanzie

a) Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato delle forniture da appaltare, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 93, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
 4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari, salvo diverse indicazioni riportate nel bando e disciplinare di gara.
 5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate; può essere omessa l'indicazione degli eventuali progettisti anche se associati o indicati.

b) Cauzione Definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di verifica di conformità della fornitura; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle forniture da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 22, lettera a) da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

c) Garanzia

1. Il fornitore garantirà la nave, per la parte di sua competenza, per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di consegna e di accettazione che dovrà figurare su apposito verbale sottoscritto dalle parti.
2. Il fornitore, durante tale periodo, garantirà la buona costruzione della nave, le qualità nautiche e la bontà dei materiali impiegati con l'obbligo di riparare, o se necessario, di sostituire, tutte le parti che dimostrassero difetti dovuti a non buona qualità del materiale o cattiva lavorazione, direttamente nel cantiere aziendale della Navigazione Lago d'Isèo S.r.l. e ciò con la massima tempestività dopo averne ricevuto comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante e senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.
3. In caso di inadempimento, quest'ultimo avrà a facoltà di eliminare il difetto o direttamente o tramite un altro fornitore, rivalendosi sulle spese sostenute sul fondo di garanzia.

Art. 23 - Controversie

1. Qualora insorgano controversie su disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto la ditta potrà formulare le proprie riserve. La formulazione delle riserve dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico e/o economico. Il direttore dell'esecuzione del contratto dovrà pronunciarsi tempestivamente in merito alle riserve stesse.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria del Foro di Bergamo ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 24 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Il fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

Art. 25 – Spese contrattuali, imposte, tasse, obblighi del fornitore

1. Sono a carico del fornitore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri che, in base a norme legislative, regolamentari, contrattuali o convenzionali, siano eventualmente dovuti a qualsiasi ente e organismo pubblici o altro soggetto delegato o concessionario di ente od organismo pubblico, in relazione alla fabbricazione, al trasporto e allo scarico della fornitura;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

2. Sono altresì a carico del fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del fornitore.
4. Sono inoltre a carico del fornitore:
 - a) l'assicurazione dell'unità contro i rischi di costruzione, incendio, prove sullo scalo e collaudi relativi, varo, ormeggi, trasferimento dell'unità dal cantiere costruttore al cantiere aziendale della Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. in Comune di Costa Volpino (Bg). La copertura assicurativa potrà essere eseguita proporzionalmente agli stati di avanzamento dell'unità navale comunque in misura non inferiore all'ammontare delle quote di acconto liquidate dalla Navigazione Lago d'Iseo S.r.l..
 - b) la polizza relativa all'assicurazione dell'unità navale dovrà essere stipulata a favore della Navigazione Lago d'Iseo S.r.l, con compagnie che dovranno avere i requisiti prevista dalla Legge 10/6/1982 n. 348 e comprese nell'elenco di cui al Decreto 22.09.1989 del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato e s.m.i. e su di esse la Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. avrà diritto di prelevamento delle somme a rimborso dei danni subiti dall'unità in conseguenza di un eventuale sinistro totale o parziale;
 - c) le spese di sorveglianza dell'unità da parte degli Enti preposti per il collaudo dallo stesso richiesto, per gli eventuali controlli sui materiali sempre se richiesti dall'Ente stesso o dal Direttore dell'esecuzione del contratto e per le prove necessarie per la "Dichiarazione R.I.Na. ai fini del Certificato di Navigabilità";
 - d) le spese di esecuzione di tutti i disegni e le spese per l'approvazione dei disegni necessari per "Dichiarazione R.I.Na. ai fini del Certificato di Navigabilità".

Art. 26 - Subappalti

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale della fornitura.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'inserimento delle clausole, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

- normativa vigente per la partecipazione alle gare di forniture;
- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 73, comma 2 o comma 3;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
 3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
 4. L'affidamento delle forniture subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per le forniture affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le forniture e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
 6. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
 8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 27 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle forniture oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
2. La DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP.

Art. 28 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da loro eseguiti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa,
2. Ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
5. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo delle forniture eseguite e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DEC, del RUP e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
6. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 29 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La Navigazione Lago d'Isèo S.r.l. nominerà un proprio Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale avrà libero accesso al cantiere e vigilerà sulla buona esecuzione dei lavori e sull'accettazione dei materiali.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà in particolare:
 - a) richiedere al fornitore le prove dei campioni dei materiali impiegati, al fine di accertarne la qualità e corrispondenza delle caratteristiche meccaniche a quelle richieste per le costruzioni;
 - b) rifiutare, a suo insindacabile giudizio, le parti ritenute non idonee o difettose e pretendere, se già in opera, la loro rimozione e completo rifacimento;
 - c) richiedere i controlli delle saldature di forza o sulle laminazioni, o sugli incollaggi con i metodi in uso, secondo quanto previsto dal regolamento RI.Na;
 - d) richiedere la modifiche di dettaglio al piano costruttivo che ritenesse opportune, per la migliore riuscita dell'opera;
 - e) competerà al Diretto per l'esecuzione del contratto la tenuta del giornale dei lavori e la compilazione dei certificati di pagamento dei ratei di acconto.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
5. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 30 - Imposta sul valore aggiunto

1. Le fatture relative alla fornitura del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 – Riservatezza e proprietà del progetto

1. E' assolutamente vietato utilizzare da parte del fornitore costruttore il progetto senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
2. E' inoltre vietato divulgare a terzi o a ditte subfornitrici le notizie o conoscenze acquisite attraverso il progetto stesso, siano queste di natura tecnica o comunque collegate all'attività della Società Navigazione Lago d'Isèo S.r.l.



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

Via Nazionale, 16 - 25062 Costa Volpino (Bg)

Tel. 035.971483 Fax. 035.972970

e-mail: amministrazione@navigazione lagoiseo.it

Part. IVA e codice fiscale 03000970164

Art. 32 - Varianti

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
3. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all'articolo 106 del codice dei contratti.

Art. 33 - Proprietà della motonave

1. La Regione Lombardia assumerà la proprietà della motonave in misura proporzionale ai pagamenti effettuati.
2. La proprietà piena della motonave risulterà acquisita dalla Regione Lombardia all'atto del verbale di verifica di conformità della fornitura.
3. Tale proprietà non potrà essere suscettibile di menomazioni di sorta in conseguenza di debiti e obbligazioni del costruttore.

Art. 34 - Rappresentanza delle parti

1. Al momento della stipula del contratto ciascuna delle parti devono designare il soggetto che rappresenterà una parte contraente nei confronti dell'altra.
2. In assenza di tale designazione il rappresentante della Stazione Appaltante sarà il Presidente della Società mentre il rappresentante del fornitore sarà il soggetto che ha sottoscritto l'offerta.
3. Tutte le comunicazioni, le diffide, le notifiche, le indicazioni, gli ordini di servizio e ogni altro atto recapitato ai soggetti di cui al comma 1, ovvero, in loro assenza, al comma 2, si intendono validamente ricevuti dalla parte destinataria.